



SETTORE

MANOVRE

LA FINANZIARIA 2023

RIFERIMENTI

- Legge n. 197/2022
- Informative SEAC 2.1.2023, n. 1; 3.1.2023, n. 3 e 4.1.2023, n. 6

IN SINTESI

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2023. Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l'altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:

- crediti d'imposta energetici 1 trimestre 2023;
- aumento soglia accesso regime forfetario;
- disposizioni in materia di "tregua fiscale";
- introduzione per il 2023 della flat tax incrementale;
- agevolazioni acquisto "prima casa" under 36;
- assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa;
- estromissione immobile imprenditore individuale;
- rivalutazione terreni / partecipazioni;
- nuovo limite utilizzo contante;

prevede le seguenti novità:

- aumento limiti tenuta contabilità semplificata;
- aumento al 6% del coefficiente di ammortamento dei fabbricati utilizzati nel settore del commercio;
- detrazione 50% dell'IVA relativa all'acquisto di immobili classe A/B;
- aumento per il 2023 a € 8.000 del c.d. "bonus mobili";
- proroga al 30.9.2023 dell'effettuazione degli investimenti "Industria 4.0" prenotati entro il 31.12.2022.

SERVIZI COLLEGATI

settimana professionale

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) **anche per il primo trimestre 2023**, come sintetizzato nella seguente tabella (Informativa SEAC [9.12.2022, n. 381](#)).

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore	---	15%		30%	35%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agromeccanica	---	---	---	20%	
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%		
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed **entro il 31.12.2023**;
- sono **cedibili entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE - comma 51

In sede di approvazione sono stati aggiunti i nuovi commi 1-bis e 1-ter all'art. 7, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", al fine di disciplinare l'utilizzo del c.d. "bonus carburante" a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, relativo al **terzo trimestre 2022**. In particolare il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 **entro il 31.3.2023**;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

RIPRODUZIONE VIETATA

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni "*non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione*" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

REGIME FORFETARIO - commi 54

Le novità relative al regime forfetario sono state esaminate nell'Informativa SEAC [3.1.2023, n. 3](#).

FLAT TAX INCREMENTALE - commi da 55 a 57

Le disposizioni relative alla flat tax incrementale sono state esaminate nell'Informativa SEAC [2.12.2022, n. 374](#).

MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO - commi da 65 a 69

In sede di approvazione è stato **fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali** per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti **settori, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023** e per i **successivi 4**.

Codice Ateco	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

RIPRODUZIONE VIETATA

Codice Ateco	Descrizione
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati



Le imprese aderenti alla **tassazione di gruppo** ex art. 117, TUIR che svolgono una delle predette attività il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da **beni immobili diversi** da quelli alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, possono applicare il coefficiente di ammortamento del 6% ai **fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei predetti settori** e aderenti alla tassazione di gruppo.

Sono demandate all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA - comma 72

È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%** ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:

- per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
- per "bambini nella prima infanzia" si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.



I prodotti per "l'alimentazione dei fanciulli", diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all'aliquota IVA del 10%.

RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLETT - comma 73

In sede di approvazione, **per il 2023**, è stata prevista la **riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet** di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma 74 e 75

È confermata la **proroga** dal 31.12.2022 al **31.12.2023** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse;

RIPRODUZIONE VIETATA

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" **soggetto ad IVA** (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B - comma 76

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di **detrarre ai fini IRPEF**, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il **50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo di **acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute** da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da **imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati **entro il 31.12.2023**;
- va ripartita in 10 quote annuali.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 80

È confermata l'**estensione anche al 2023 dell'esenzione ai fini IRPEF** prevista dall'art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI - comma 81 e 82

Con l'introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l'estensione dell'**esenzione IMU agli immobili**:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;

ovvero

- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE "BLACK LIST" - commi da 84 a 86

Con l'introduzione all'art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. "black list".

Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non "black list".

In particolare è ora prevista la **deducibilità, nel limite del relativo valore normale** determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, delle **spese / altri componenti negativi** derivanti da operazioni intercorse con **imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi** ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell'Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale disposizione **non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese**, se l'impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della "circostanza esimente", ossia che le predette operazioni:

- rispondono ad un effettivo interesse economico;
- e
- hanno avuto concreta esecuzione.

Ammontare costo "black list"	Deducibilità
Pari o inferiore al valore normale	Integrale
Superiore al valore normale	Nel limite del valore normale Eccedenza (valore normale - costo) → al sussistere della circostanza esimente

Le nuove regole riguardano **anche le prestazioni di servizi rese da professionisti** domiciliati nei predetti Stati / territori.



Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere **separatamente indicati nel mod. REDDITI**. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è applicabile l'art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 100 a 105

È confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2023** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.



È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa



"sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972".

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva pari al 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle **società trasformate** va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del **socio assegnatario** non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2023**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2023**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 106

È confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2022**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2023**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2024**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 **la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 - comma 110

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere **a favore di coltivatori diretti ed IAP**, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

- imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
- imposta catastale dell'1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, **posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA - commi da 148 a 150

Al fine di rafforzare i controlli previsti dall'art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all'individuazione di **elementi di rischio** connessi all'attribuzione della partita IVA, è confermata l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l'Agenzia delle Entrate può effettuare **specifiche analisi del rischio** connesso al **rilascio di nuove partite IVA**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l'utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell'esito delle predette analisi l'Agenzia **invita il contribuente a comparire** di persona presso l'Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:

- consentire la verifica dell'**effettivo esercizio dell'attività**;
- dimostrare l'**assenza dei profili di rischio** individuati.

In caso di **mancata comparizione del contribuente / esito negativo dei riscontri** operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un **Provvedimento di cessazione della partita IVA**.

APERTURA NUOVA PARTITA IVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA

È confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa **può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto**, come:

- imprenditore individuale;
- lavoratore autonomo;
- rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, **costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA**.

A tal fine è richiesto il preventivo **rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria** per:

- la **durata di 3 anni** dalla data del rilascio;
- un **importo** rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, **non inferiore a € 50.000**.



In caso di violazioni commesse prima dell'emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000) dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.

SANZIONI

Il soggetto destinatario del Provvedimento emesso ai sensi dei predetti commi 15-bis e 15-bis.1 è punito con la **sanzione di € 3.000**, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la

cessazione della partita IVA (non è applicabile l'art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).

La sanzione accessoria è **eseguita contestualmente alla relativa irrogazione**, in deroga all'art. 19, comma 7, D.Lgs. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

In sede di approvazione è **stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l'intermediario che trasmette**, per conto del contribuente, **la dichiarazione di inizio attività** di cui all'art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI - comma 151

Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'utilizzo di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:

- di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
- effettuate nei confronti di acquirenti privati;

è confermato l'**obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate**. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame



“intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni ... quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto ... nei confronti di consumatori finali”.

TREGUA FISCALE - commi da 153 a 159 e da 166 a 251

Le disposizioni in materia di c.d. “tregua fiscale” aventi ad oggetto:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi;
- la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022

sono state esaminate nell'Informativa SEAC [4.1.2023, n. 6](#).

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO - comma 265

In sede di approvazione è stato **prorogato al 2023** il credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA R&S POTENZIATO PER IL MEZZOGIORNO - comma 268

In sede di approvazione è stato **esteso al 2023** a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, previsto nelle seguenti misure.

Impresa		% credito d'imposta
Grande impresa	<ul style="list-style-type: none"> almeno 250 occupati fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni 	25%
Media impresa	<ul style="list-style-type: none"> almeno 50 occupati fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni 	35%
Piccola impresa	<ul style="list-style-type: none"> almeno 50 occupati fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni 	45%

PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S - comma 271

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 30.10.2023 al **30.11.2023** il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno **indebitamente utilizzato in compensazione** il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta.

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S - comma 272

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le certificazioni attestanti:

- la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell'ambito di attività ammesse:
 - al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;
 - al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013;
- la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per l'applicazione della maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;

possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei crediti d'imposta **non sia stata già constatata con un PVC**.

Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta non fosse già stata constatata e comunque se non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.

NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - comma 276

Le disposizioni relative ai nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata sono state esaminate nell'Informativa SEAC [1.1.2023, n. 1](#).

BONUS MOBILI - comma 277

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 8.000 per il 2023** (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 300

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) **dal versamento** del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2023.

PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - comma 365

In sede di approvazione è stata **prorogata al 31.12.2025** la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Con l'introduzione del **nuovo comma 4-bis** nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che **per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale** è sufficiente la **maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3** del valore millesimale dell'edificio.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE - comma 384

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale **dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.



Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.

COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE - commi da 385 a 388

In base all'art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di **mancata accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della predetta sanzione in caso di **mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60**. Ora, in base alla nuova disposizione è previsto che le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative:

- dei predetti soggetti tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
 - dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;
- determinano in via convenzionale **termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti**, al fine di:
- **garantire costi derivanti dall'utilizzazione del servizio equi e trasparenti**, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
 - **evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni**.

A tal fine è istituito un **tavolo permanente** fra le categorie interessate finalizzato a **valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30** a carico degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell'anno precedente **non superiori a € 400.000**.

In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l'1.4.2023 / applicazione di condizioni e di commissioni fissate in base all'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un **contributo pari al 50%** degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale.

Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico dei predetti soggetti.

“SABATINI TER” - commi da 414 a 416

In sede di approvazione è stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013. In particolare sono stanziati:

- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre **prorogato di ulteriori 6 mesi** il termine di **ultimazione degli investimenti** (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli **investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall'1.1.2022 al 30.6.2023**.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI - comma 423

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 30.6.2023 **al 30.9.2023** il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita **l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0”** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la **“prenotazione”** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta **entro il 31.12.2022**, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO - commi 503 e 504

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del **gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore**, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al **riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto**.

In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile *“nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”*. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

BONUS PSICOLOGO - comma 538

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL . 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 614

È confermato il **riconoscimento anche per il 2023** del credito d'imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - comma 615

È confermata la spettanza, anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023**, del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che **per il primo trimestre 2023** il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.



Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI - commi da 685 a 690

È confermato il riconoscimento **per il 2023 - 2024** di un credito d'imposta pari al **36% delle spese sostenute / documentate** per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto **fino ad un importo massimo di € 20.000 annui** per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile:
 - **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

TERMINI DETRAZIONE 110% - commi 894 e 895

Con l'art. 9, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione "maggiorata" e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (Informativa SEAC [22.11.2022, n. 361](#)).

Con particolare riferimento all'ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli **interventi effettuati da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**,

anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:

- **prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”**, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - **110%** fino al **31.12.2023**;
 - 70% nel 2024;
 - 65% nel 2025;
- **a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”**, dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - **110%** fino al **31.12.2022**;
 - **90% nel 2023**;
 - 70% nel 2024;
 - 65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali **nuovi termini e misure non si applicano**:

- agli interventi per i quali **alla data del 25.11.2022** risulta **effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- agli **interventi su edifici condominiali** per i quali la **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta **adottata entro il 24.11.2022**;
- agli interventi che prevedono la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici per i quali **alla data del 25.11.2022** risulta **presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo**.

Ora in sede di approvazione sono state **riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure** previsti dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli stessi non riguardano:

- gli **interventi diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali **alla data del 25.11.2022** risulta **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta **adottata entro il 18.11.2022** (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
 - per tali interventi **alla data del 31.12.2022** risulta **presentata la CILA** di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta **adottata tra il 19.11.2022** (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) **e il 24.11.2022**, a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
 - per tali interventi **alla data del 25.11.2022** risulta **presentata la CILA** di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli **interventi di demolizione e ricostruzione** degli edifici per i quali **alla data del 31.12.2022** risulta **presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo**.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d “Decreto Aiuti-quater”, ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del **110% fino al 31.12.2023**.

Quanto sopra illustrato è entrato **in vigore dal 29.12.2022**.

■